



## INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)

Valido dal 01/01/2026  
al 31/03/2026

SECCI NR

### 7. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito

Finanziatore	Banca Popolare del Frusinate SCpA
Indirizzo	Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone
Telefono	0775/2781
@mail	cqs@bpf.it
@pec	cqs.bpf@legalmail.it
Fax	
Sito Web	www.bpf.it

Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Fax	

### 8. Caratteristiche principali del prodotto del credito

Tipo di contratto di credito	La "Delegazione di Pagamento" è un prestito personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti (pubblici e privati), rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote (fino al quinto) della retribuzione netta mensile, per un periodo massimo di 120 (centoventi) mesi.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore</i>	L'importo totale netto, messo a disposizione del Cliente, è pari a Euro <b>75.000,00</b> .
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	<b>Modalità</b> Erogazione in unica soluzione mediante: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore;</li><li>• Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Consumatore. <b>Tempistica</b> Il Prestito sarà erogato entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Benestare da parte del Datore di Lavoro.</li></ul>
Durata del contratto di credito	<b>Da 24 a 120 mesi</b> a partire dalla Data di Decorrenza Effettiva comunicata in sede di erogazione del Finanziamento.
Rate e loro ordine di imputazione	L'importo di ciascuna <b>rata è pari a Euro</b> , per un numero totale di n. <b>da 24 a 120</b> rate mensili. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: <ol style="list-style-type: none"><li>1. importo rate scadute o impagate;</li><li>2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento;</li><li>3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali);</li><li>4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento;</li><li>5. spese esazione;</li><li>6. spese legali;</li><li>7. altri tipi di spese;</li><li>8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero.</li></ol> Successivamente, saranno imputate le rate di competenza nel seguente ordine: <ol style="list-style-type: none"><li>a) Interessi;</li><li>b) Capitale.</li></ol>



	<p>La tabella di ammortamento, allegata al Contratto e disponibile su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, offre evidenza della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi.</p> <p>Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.</p> <p>Il pagamento viene effettuato dal Datore di Lavoro mediante trattenuta mensile sulla busta paga.</p>
<b>Importo totale dovuto dal Consumatore</b> <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	<p>La somma dell'Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito, ossia il montante lordo del Finanziamento, è pari a Euro .</p> <p>L'Importo Totale Dovuto dal Consumatore è composto dalle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Importo Totale del Credito: Euro;</li><li>• Interessi: Euro;</li><li>• Spese di istruttoria: Euro;</li><li>• Commissione di Intermediazione: Euro;</li><li>• Oneri Fiscali: Euro.</li></ul>
<b>Garanzie richieste</b> <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	<p>In analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed in integrazioni, è previsto quanto segue.</p> <p><b>Delegazione di pagamento.</b> Il Consumatore è tenuto a restituire il Finanziamento mediante il conferimento di un mandato irrevocabile (la delegazione di pagamento) al proprio Datore di Lavoro di trattenere e versare alla Banca le quote della propria retribuzione mensile.</p> <p>Nel caso in cui l'Amministrazione non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Consumatore sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile in favore di Banca Popolare del Frusinate.</p> <p><b>Previdenza complementare.</b> In presenza di una forma di previdenza pensionistica complementare, il Finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p><b>Trattamento di fine rapporto (di seguito, "TFR").</b> Il TFR e qualsiasi altro emolumento dovuto al Delegante in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge (in analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed in integrazioni) e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un fondo di previdenza complementare. Per quanto rappresentato, il Delegante, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, del codice civile (anticipazione sul TFR) se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del Prestito e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, comma 8, lett. a), del codice civile ed art. 11, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione.</p>

## 9. Costi del credito

<b>Tasso di Interesse (TAN)</b>	<p><b>Tasso d'Interesse (di seguito, "TAN") fisso per tutta la durata del prestito pari al %;</b></p> <p>Il TAN è fisso per tutta la durata del Finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento mensile c.d. "alla francese".</p> <p>L'importo totale degli interessi ammonta a <b>Euro</b>, ed è calcolato sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto.</p>
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b> <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il T.A.E.G. consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</i>	<p><b>Il Tasso Annuo Effettivo Globale (di seguito, "TAEG") è pari al Taeg massimo previsto da Banca D'Italia per la categoria "Altri finanziamenti - Intera distribuzione" : 22,1750%.</b></p> <p>È calcolato secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza bancaria e, in particolare, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, "TUB") e del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato, recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" ("Disposizioni di Trasparenza").</p> <p>Il TAEG è calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Cliente adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.</p>



	<p><b>Esempio 1:</b> Dipendente azienda privata di sesso maschile con 45 anni di età e 10 anni di anzianità di servizio, alla sottoscrizione del contratto:</p> <p>Il TAEG è pari a <b>14,24%</b>, ed è calcolato considerando un Prestito di Euro <b>10.461,77</b> per una durata di <b>60</b> mesi, con una rata di Euro <b>240,00</b> ed è comprensivo di tutti i costi di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli Interessi applicati al TAN: <b>12 %</b>; per un importo di Euro <b>3.611,26</b>;</li><li>- gli Oneri Fiscali pari a Euro <b>26,97</b>;</li><li>- le Commissioni di Intermediazione pari a Euro <b>0,00</b>;</li><li>- le Spese di Istruttoria pari a Euro <b>300,00</b>.</li></ul> <p><b>Esempio 2:</b> Dipendente azienda privata di sesso maschile con 45 anni di età e 10 anni di anzianità di servizio, alla sottoscrizione del contratto:</p> <p>Il TAEG è pari a <b>13,62%</b>, ed è calcolato considerando un Prestito di Euro <b>16.183,91</b> per una durata di <b>120</b> mesi, con una rata di Euro <b>240,00</b> ed è comprensivo di tutti i costi di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli Interessi applicati al TAN: <b>12 %</b>; per un importo di Euro <b>12.074,28</b>;</li><li>- gli Oneri Fiscali pari a Euro <b>41,81</b>;</li><li>- le Commissioni di Intermediazione pari a Euro <b>0,00</b>;</li><li>- le Spese di Istruttoria pari a Euro <b>500,00</b>.</li></ul> <p>cfr. ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI <b>"Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG"</b></p> <p>Dal calcolo del TAEG sono escluse le spese notarili, le eventuali penali e gli interessi di mora.</p> <p>L'importo degli Oneri Fiscali può variare in caso di modifica a norma di legge..</p>
--	--

Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <ul style="list-style-type: none"><li>• un'assicurazione che garantisca il credito;</li><li>• un altro contratto per un servizio accessorio.</li></ul> <p>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</p>	<p><b>Assicurazione che garantisca il credito</b></p> <p>SI, in analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed in integrazioni, i finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote di stipendio e/o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita (c.d. "rischio premorienza") e contro il rischio di impiego. La Banca, all'atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà, con oneri a proprio carico, le polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e della perdita dell'occupazione di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario.</p> <p>Le polizze sono stipulate a garanzia dell'Importo Totale Dovuto dal Consumatore e sono di durata pari a quella del Finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.</p> <p><b>Altro contratto per un servizio accessorio</b></p> <p><b>NO</b></p>
---	---

### 3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	A) <b>Spese di Istruttoria, massime pari a Euro 500,00€</b> (massimo Euro 450,00 in caso di rinnovo Banca Popolare del Frusinate);  B) <b>Oneri Fiscali</b> , quantificati in Euro ( <b>0,25% sull'importo totale dovuto dal consumatore al netto degli interessi</b> );  C) <b>Commissioni di Intermediazione</b> , quantificate in Euro ( <b>la commissione massima è pari al 12% del Montante Lordo</b> ).  Nota: le componenti di costo di cui alle lettere B) e C), contraddistinte dal colore <b>verde</b> , sono quelle riferite a somme dovute a soggetti terzi.
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, Banca Popolare del Frusinate potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. In tali casi, la Banca deve comunicare al Consumatore, in forma scritta o



	<p>mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Consumatore, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse.</p> <p>Il Consumatore, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, Egli ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p> <p>Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci per il Consumatore se sfavorevoli.</p>
<b>Costi in caso di ritardo nel Pagamento</b> <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Consumatore interessi di mora nella misura del %, pari al tasso di interesse calcolato al TAN indicato alla Sezione 3. <i>"Costi del Credito"</i>, applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.</p> <p>Le spese legali e stragiudiziali per il recupero del credito saranno addebitate al Consumatore nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</p> <p>La Banca ha facoltà di esigere un importo di Euro 15,00 per l'invio della comunicazione di richiesta di pagamento.</p> <p>Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.</p> <p>Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del Finanziamento può avere <b>gravi conseguenze per il Consumatore</b>, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto;</li><li>• la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (banche dati pubbliche e private), nel caso il Finanziatore vi aderisca ed indicati puntualmente nell'informativa resa unitamente alla richiesta del Finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Consumatore ottenere in seguito altri finanziamenti;</li><li>• la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia cui il Finanziatore debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Consumatore ottenere in seguito altri finanziamenti;</li><li>• azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili;</li><li>• applicazione degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.</li></ul> <p>Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui, pur avendo lo stesso Consumatore subito dall'Amministrazione le trattenute delle rate del Prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate ovvero pervenute a Banca Popolare del Frusinate alle rispettive scadenze contrattuali.</p>

#### 10. Altri importanti aspetti legali

<b>Diritto di recesso</b> <i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	<p><b>SI.</b></p> <p>Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge.</p> <p>Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a una raccomandata A.R. all'Ufficio CQS, Piazzale De Matthaies, 55, 03100 Frosinone. Tale comunicazione può essere anticipata, entro lo stesso termine:</li><li>b a mezzo fax al n. &lt;Content Select=".Table/FAXBANCA"/&gt;;</li><li>c a mezzo PEC all'indirizzo cqs.bpf@legalmail.it;</li><li>d a mezzo e-mail all'indirizzo cqs@bpf.it.</li></ol> <p>(Nel caso in cui la comunicazione di recesso sia anticipata con le modalità di cui sopra, essa deve essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive).</p> <p>Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione,</p>
---	--



	<p>calcolati al TAN. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla Pubblica Amministrazione.</p> <p>Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore.</p>
<b>Rimborso anticipato</b> <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un Indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	<p><b>Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento</b>, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del Costo Totale del Credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicata nell'Allegato 2 del SECCI ("Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento"). In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Finanziamento, ivi compresa quella per volontà del Consumatore, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato. Ad eccezione degli "Oneri Fiscali" che non sono oggetto di riduzione, la porzione non maturata dei costi relativi alle "Spese di Istruttoria" e alle "Commissioni per Intermediazione" che dovrà essere oggetto di riduzione sarà calcolata secondo il criterio <i>pro rata temporis</i>.</p> <p><b>Nel caso di rimborso anticipato</b> del Finanziamento, Banca Popolare del Frusinate <b>ha diritto a un indennizzo</b> – equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito – pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'importo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;</li> <li>• l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000;</li> <li>• a seguito dell'estinzione anticipata, il Cliente accende un nuovo finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento (o cessione) di quote dello stipendio/pensione con la Banca.</li> </ul> <p>In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto.</p>
<b>Consultazione di una banca dati</b> <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	<b>SI</b> In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle banche dati pubbliche e private e nei sistemi di informazioni creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.
<b>Diritto a ricevere una copia del contratto</b> <i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	<b>SI</b>
<b>Periodo di validità dell'offerta.</b>	<b>Offerta valida sino al</b> , salvo verifica del rispetto dei tassi limite fissati ai sensi delle disposizioni in materia di usura alla data di sottoscrizione del contratto, ovvero 15 giorni solari dalla data di emissione

## 5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizio finanziari

### a) FINANZIATORE

	Banca Popolare del Frusinate SpA, con sede legale in Piazzale De Matthaies 55, 03100, Frosinone
Iscrizione	Iscritta all'albo delle Banche con il numero 5118.5.0.
Autorità di controllo	Banca d'Italia, via Nazionale, 91 00184 Roma



**b) Contratto di credito**

**Esercizio del diritto di recesso**

Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge.

Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa:

- a) una raccomandata A.R. all'Ufficio CQS Piazzale De Mattheis, 55, 03100 Frosinone;
- b) a mezzo PEC all'indirizzo [cqs.bpf@legalmail.it](mailto:cqs.bpf@legalmail.it);
- c) a mezzo e-mail all'indirizzo [cqs@bpf.it](mailto:cqs@bpf.it);
- d) mediante le altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse da Banca Popolare del Frusinate e di volta in volta concordate con il Cliente.

L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al TAN. Inoltre, il Consumatore dovrà rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte al Datore di Lavoro.

Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore.

**Legge applicabile alle relazioni con il consumatore e al contratto e foro competente**

Alle relazioni con il Consumatore e al contratto si applica la legge italiana.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente in via esclusiva il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.

**c) Reclami e ricorsi**

**Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi**

Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto mediante (i) posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo a: **Banca Popolare del Frusinate ScpA** - Ufficio Reclami - Piazzale De Mattheis, 55, 03100 Frosinone (ii) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0775/278354, e-mail all'indirizzo: [ufficio.reclami@bpf.it](mailto:ufficio.reclami@bpf.it), PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: [reclami.bpf@legalmail.it](mailto:reclami.bpf@legalmail.it).

Il Finanziatore evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo per tutti i Contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2020. Mentre per i reclami di Contratti stipulati fino al 30 settembre 2020, il termine massimo, per evadere la richiesta, è di 30 (trenta) giorni. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Banca Popolare del Frusinate si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.

Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Banca Popolare del Frusinate) egli potrà ricorrere, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria:

- a) all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it));
- b) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutte le filiali della Banca;
- c) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'ABF o dinanzi ad un altro organismo così come individuato D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.



## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

SECCI NR

### Informazioni aggiuntive

<b>Modalità di erogazione</b>	<p>Una volta sottoscritto dalle parti il Contratto, Banca Popolare del Frusinate provvede alla notifica di una copia del medesimo all'Amministrazione ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal Contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità della Delegazione (tra cui, la Dichiarazione di Benestare) L'erogazione dell'Importo Totale del Credito avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Dichiarazione di Benestare, mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore oppure mediante assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Consumatore.</p> <p>L'importo dovuto al Delegante sarà preliminarmente destinato all'estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell'Importo Totale del Credito, il Finanziatore potrà provvedere all'estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio della Dichiarazione di Benestare da parte del Datore di Lavoro. La Data di Decorrenza Effettiva del rimborso del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare. La Data di Decorrenza Effettiva può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge).</p> <p>Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la Data di Decorrenza Effettiva del piano di ammortamento del Finanziamento.</p> <p>È facoltà del Consumatore richiedere l'erogazione del Prestito prima della Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento. Ciò comporta il diritto del Finanziatore di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'Importo Totale del Credito alla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.</p>
<b>Copertura Assicurativa</b>	<p>I finanziamenti rimborsabili mediante delegazioni di pagamento, in analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed in integrazioni, devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita ("rischio premorienza") e contro il rischio di impiego che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro: le polizze vengono sottoscritte da Banca Popolare del Frusinate ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima Banca.</p> <p>In relazione alla polizza sulla vita ("rischio premorienza"), l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 del codice civile). In caso di decesso del Consumatore, la compagnia assicurativa provvederà direttamente al pagamento, in favore della Banca, del debito residuo del Finanziamento. Il pagamento da parte della compagnia assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla potrà essere preteso dagli eredi del Consumatore fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Consumatore all'atto della proposta.</p> <p>In relazione al "rischio di impiego", in caso di insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, Banca Popolare del Frusinate attiverà la richiesta di rimborso presso la compagnia assicurativa e in seguito al pagamento del debito residuo la compagnia assicurativa rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La polizza assicurativa "rischio di impiego" verrà attivata solo qualora le garanzie a tutela del credito sopra descritte (Sezione 2. del SECCI - "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili.</p>



Estinzione Anticipata	L'estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di Finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella tabella di ammortamento allegata al Contratto.
Calcolo del TAEG	<b>IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• La data iniziale e, dunque, la data di primo utilizzo coincide con la Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento.</li><li>• L'Importo Totale del Credito viene messo a disposizione in un'unica soluzione.</li><li>• Un mese è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso successiva.</li><li>• Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.</li><li>• Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.</li><li>• Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel Contratto.</li></ul>
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<b>Spese invio comunicazioni periodiche:</b> a carico di Banca Popolare del Frusinate. <b>Spese di gestione delle rimesse mensili reclamate dalla Amministrazione:</b> a carico di Banca Popolare del Frusinate. <b>Spese per l'ottenimento di copia della documentazione inherente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni:</b> a carico del Consumatore, ai sensi dell'art. 119 TUB, nella misura non superiore ai costi di produzione effettivamente sostenuti, pari a Euro 10.



## ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

**Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG**

### Note esplicative “Costi Connessi”

Si riporta qui di seguito la definizione di “Costi connessi” di cui alla sezione 3.1, che comprendono il TAEG e il relativo trattamento in caso di anticipata estinzione del Finanziamento.

Componenti TAEG		Definizione	In caso di anticipata estinzione del finanziamento:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso di interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al Consumatore vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione anticipata del Finanziamento. Vengono pertanto esclusi gli interessi residui non maturati.
Spese di Istruttoria	€	Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale del Prestito per l'impianto della pratica (si tratta, dunque, degli importi dovuti dal Consumatore a copertura delle spese e delle attività sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'erogazione del Finanziamento. Ad esempio: adeguata verifica della clientela; valutazione del merito creditizio del richiedente; acquisizione documentale propedeutica all'istruttoria della pratica; costo attività di analisi, istruttoria e delibera del Finanziamento; produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale; raccolta della Dichiarazione di Benestare e notifica del Contratto; spese di erogazione; etc.).	<b>Costo up-front</b>  Ai fini del rimborso anticipato, l'importo oggetto di riduzione sarà calcolato secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .
Oneri Fiscali	€	Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per l'assolvimento degli oneri fiscali. Imposta sostitutiva vigente per tempo.	<b>Costo up-front</b>  Non rimborsabile.
Commissioni di Intermediazione	€	Commissioni riconosciute agli Intermediari del Credito addebitate direttamente al Consumatore (si tratta, dunque, degli importi dovuti dal Consumatore a copertura dei compensi da riconoscere all'Intermediario del Credito per tutte le attività da esso svolte fino al perfezionamento del Contratto. Ad esempio: ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Cliente; caricamento dati e raccolta documentale dal Cliente e del Datore di Lavoro; raccolta delle firme del sottoscrittore; assolvimento degli obblighi di adeguata verifica connessi al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per quanto di competenza; assistenza al Cliente negli adempimenti antecedenti all'erogazione del Finanziamento; etc.).  <b>(la commissione massima è pari al 12% del Montante Lordo).</b>	<b>Costo up-front</b>  Ai fini del rimborso anticipato, l'importo oggetto di riduzione sarà calcolato secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .

Si precisa che il Consumatore non deve corrispondere all'Intermediario del Credito nessun costo e/o onere aggiuntivo rispetto a quelli dovuti al Finanziatore e indicati nel SECCI.

Il Finanziatore non svolge attività di Intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvisorio dalla compagnia di assicurazione in caso di polizze obbligatorie.

Ai fini della verifica antiusura, il tasso effettivo globale (di seguito, "TEG") dell'operazione è pari a %.



## ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento

Ipotesi di delegazione di pagamento dello stipendio con durata 120 mesi TAN 6,51% rata euro 314,00 data decorrenza 30/06/2020

<b>MONTANTE</b> (Debito complessivo)	€ 37.680,00
<b>INTERESSI</b> (Trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€ 10.035,13
<b>COSTI/COMMISSIONI UP FRONT</b> (trattenute in sede di erogazione. Ad eccezione degli oneri fiscali, pari a Euro 69,11, in caso di estinzione anticipata, saranno restituiti per la parte non maturata. L'importo oggetto di restituzione sarà calcolato secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .)	€ 544,11
<b>COSTI/COMMISSIONI RECURRING</b> (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del Prestito per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto).	€ 0,00
<b>IMPORTO NETTO EROGATO</b> (importo che viene erogato al Cliente)	€ 27.100,76
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO 30/06/2022 - 24^ RATA</b>	
(+) Debito residuo lordo al 30/06/2022*	€ 30.144,00
(+) Indennizzo di estinzione anticipata**	€ 234,51
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€ 6.693,07
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€ 380,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito	€ 23.305,44
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO 30/06/2023 - 36^ RATA</b>	
(+) Debito residuo lordo al 30/06/2023*	€ 26.376,00
(+) Indennizzo di estinzione anticipata**	€ 211,41
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€ 5.235,22
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€ 332,50
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito	€ 21.019,69
<b>ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SESTO ANNO 30/06/2026 - 72^ RATA</b>	
(+) Debito residuo lordo al 30/06/2026*	€ 15.072,00
(+) Indennizzo di estinzione anticipata**	€ 132,39
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€ 1.833,20
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€ 190,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito	€ 13.181,19

\* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.

\*\* pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno.



## Glossario

<b>Banca o Mutuante o Cessionario o Finanziatore o Banca Popolare del Frusinate</b>	Banca Popolare del Frusinate ScpA.
<b>Capitale Finanziato</b>	L'ammontare del capitale preso a prestito calcolato come differenza tra Importo Totale Dovuto dal Consumatore (Importo rata per durata del Finanziamento) e il totale interessi calcolati al TAN.
<b>Cliente o Consumatore o Delegante</b>	La persona fisica (che riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi (i) dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, (ii) dell'art. 121, comma 1, lettera b), del TUB e (iii) della Sezione VII delle Disposizioni di Trasparenza) che sottoscrive il Contratto e che riveste la qualità di lavoratore subordinato assunto presso pubbliche amministrazioni o aziende private.
<b>Costo Totale del Credito</b>	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Consumatore deve pagare in relazione al Contratto e di cui il Finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il Contratto, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
<b>Data di Decorrenza Effettiva</b>	La data di decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare del Datore di Lavoro. La data di decorrenza di cui sopra può essere soggetta a variazioni in base alla data di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà della Banca (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Qualora il Datore di Lavoro comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che la Banca assumerà il 1° (primo) giorno di tale mese quale decorrenza del piano di ammortamento.
<b>Datore di Lavoro</b>	Il datore di lavoro del Cliente – sia esso una delle amministrazioni dello Stato o al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ovvero una azienda privata, ente, società, fondo o istituto di previdenza – obbligato a riconoscere al Cliente, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, una retribuzione o somme di natura previdenziali o di quiescenza, trattamenti di fine rapporto, etc.
<b>Delegazione</b>	La delegazione di pagamento a favore della Banca delle quote uguali, mensili e consecutive dello stipendio/salario del Cliente.
<b>Dichiarazione di Benestare</b>	Il consenso esplicito (i.e. nulla osta o benestare) da parte del Datore di Lavoro.
<b>Finanziamento o Prestito</b>	Il finanziamento richiesto dal Cliente rimborsabile mediante delegazione di pagamento fino al quinto del proprio stipendio/salario netto mensile.
<b>Importo Totale Dovuto dal Consumatore</b>	La somma dell'importo totale del credito e del Costo Totale del Credito.
<b>Intermediario del Credito</b>	Agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, intermediario finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti.
<b>Normativa di Riferimento</b>	La normativa europea ed italiana di carattere primario e secondario concernente (i) il settore e l'attività bancaria e finanziaria nonché (ii) le materie oggetto del presente Contratto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni (il "TUB"), la disciplina di carattere primario e secondario in tema di depositi bancari, le circolari di Banca d'Italia, le disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e ss. mm. e ii. (le "Disposizioni di Trasparenza"), la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio e, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche e integrazioni), la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modifiche e integrazioni) e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR"), il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), il Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950 (il "D.P.R. 180/1950") e il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e le successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa (la "Normativa Fiscale").
<b>Richiesta di Finanziamento</b>	Il modulo sottoscritto e compilato dal Cliente, con il quale questi richiede alla Banca il Finanziamento.
<b>Supporto Durevole</b>	Ogni strumento che permetta al Cliente di memorizzare e conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da poter essere agevolmente recuperate e da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
<b>TAN</b>	Tasso annuo nominale.
<b>Tecniche di Comunicazione a Distanza</b>	Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca, dell'Intermediario del Credito o di un proprio incaricato.